



LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 09 04 1985 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25 1985 N. 18

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte Beigua.

TITOLO I

Individuazione del sistema delle << Aree Protette >> e delle << Aree di Collegamento >>

ARTICOLO 1

(Individuazione del sistema)

In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni e' individuato il sistema di aree di interesse naturalistico e ambientale denominato << Monte Beigua >> comprendente le aree delimitate dal piano del sistema di cui all' articolo 5 e ricadente nei territori dei comuni di Arenzano Campoligure Cogoleto Genova Masone Rossiglione Tiglietto Sassello Stella Urbe e Arazze.

ARTICOLO 2

(Finalita' del sistema)

L' individuazione del sistema e' volta in particolare a: a) garantire la tutela e la riqualificazione dell' ambiente naturale e dei valori storico - culturali e paesaggistici del territorio interessato; b) promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela per contribuire a migliorare la qualita' della vita della collettivita' e a diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l' ambiente naturale e antropico; c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali promuovendo e favorendo in armonia con i piani e programmi di sviluppo inerenti le zone interessate e nel rispetto delle stesse risorse ambientali e territoriali iniziative agricole turistiche artigianali nonche' di miglioramento dell' assetto del suolo e del livello dei servizi.

ARTICOLO 3

(Suddivisione del sistema)

Il sistema di aree di interesse naturalistico - ambientale del Monte Beigua e' suddiviso in << Aree Protette >> ed in << Aree di Collegamento >>. Sono definite << Aree Protette >>(AP) le parti del sistema di maggior interesse naturalistico con le aree adiacenti e di contorno costituenti un complesso di particolare rilevanza ambientale e scientifica ed idoneo a fini di fruizione sociale e di attivita' didattica. Sono definite << Aree di Collegamento >>(AC) le parti del sistema che pur di minore interesse naturalistico rispetto alle << Aree Protette >> risultano comunque significative per la morfologia dei luoghi la vegetazione le testimonianze della presenza e dell' attivita' dell' uomo con particolare riferimento alla attivita' agricola e silvicola; oltre ad essere contraddistinte da un valore ambientale intrinseco tali aree costituiscono il tessuto di collegamento delle << Aree Protette >>.

ARTICOLO 4

(Suddivisione delle << Aree Protette >> in zone)

In relazione alle caratteristiche naturalistiche e ambientali nonche' alle diverse esigenze di tutela valorizzazione e fruizione le << Aree Protette >> sono suddivise nelle seguenti zone: a) << riserva parziale >>(RP) comprendente le parti di territorio di notevole interesse naturalistico e scientifico per la presenza di particolari valori geomorfologici mineralogici petrografici botanici faunistici archeologici che richiedono la tutela dai rischi di compromissione l' attuazione di interventi migliorativi validi dal punto di vista ecologico nonche' iniziative per l' approfondimento e la diffusione della loro conoscenza e il loro godimento senza alterarne le caratteristiche; b) << zona di interesse naturalistico - ambientale >> (ZINA) comprendente le parti di territorio caratterizzate da un diffuso interesse naturalistico e ambientale per la morfologia dei luoghi la vegetazione le testimonianze storico - archeologiche la presenza e le attivita' umane sul territorio stesso che richiedono interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dell' ambiente alla sua fruizione organizzata nonche' al sostegno delle attivita' agro - silvo - pastorali; c) << zona di interesse agricolo - ambientale >> (ZIAA) comprendente le parti di territorio caratterizzate da valori paesaggistico - ambientali per la morfologia dei luoghi la vegetazione in gran parte boschiva che le ricopre la connotazione del paesaggio determinato in maniera piu' sensibile dall' attivita' agro - silvo - pastorale svolta in passato e/ o in atto che richiedono interventi per la conservazione e fruizione del territorio stesso con modalita' tali da non comprometterne i valori ambientali e paesaggistici nonche' per la sua utilizzazione produttiva a fini agricoli in quanto non in contrasto con le finalita' della legge; d) << Nuclei rurali e/ o storici >>(NRS) comprendente quei nuclei e zone circostanti interessati da un' edificazione di particolare interesse storico - architettonico ambientale o paesaggistico connessi all' uso agro - silvo - pastorale dei suoli e alla residenza agricola; e) << zona per attrezzature ed impianti >>(ZAI) comprendente le parti di territorio di non eccessiva estensione e di interesse paesaggistico e ambientale che per la loro morfologia la loro ubicazione al margine di zone di maggior interesse naturalistico e di zone di interesse produttivo in proximita' o gia' interessate da infrastrutture e insediamenti si prestano per ospitare attrezzature d' appoggio all' attivita' turistico - escursionistica agro - turistica agricolo - produttiva.

ARTICOLO 5

(Piano del sistema)

Il piano del sistema di aree di interesse naturalistico - ambientale << Monte Beigua >> e' costituito dai seguenti elaborati allegati sub A e B alla presente legge: A) 14 planimetrie in scala 1: 10.000 contenenti la delimitazione delle << Aree Protette >> e delle << Aree di Collegamento >> nonche' la suddivisione in zone delle << Aree Protette >>; B) norme di attuazione che disciplinano per ciascuna zona all' interno delle << Aree Protette >> le attivita' esercitabili e gli interventi per la loro tutela e fruizione. Il piano e' depositato presso l' ente sede del Comitato di coordinamento di cui all' articolo 12 a cura dell' ente stesso entro trenta giorni dalla data della prima convocazione del Comitato. Chiunque ha facolta' di prendere

visione del piano e presentare al Comitato entro sessanta giorni dalla data di deposito osservazioni alle delimitazioni ed alle norme del piano stesso. Il Comitato trasmette alla Regione le osservazioni ricevute unitamente al proprio parere in merito a ciascuna di esso entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma. La Giunta regionale acquisito il parere del Comitato tecnico urbanistico propone al Consiglio regionale che le approva con propria deliberazione le eventuali modifiche ed integrazioni al piano del sistema.

ARTICOLO 6

(Rapporti del piano con la strumentazione urbanistica)

Le delimitazioni territoriali nonche' la normativa prevista dal piano del sistema di cui all' articolo 5 sono immediatamente operanti e prevalgono su quelle eventualmente difformi degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti nei Comuni territorialmente interessati costituendone variante a tutti gli effetti. Nelle << Aree di Collegamento >> individuate dal piano continua ad applicarsi la disciplina urbanistica vigente nei Comuni interessati. Prima dell' adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino le << Aree di Collegamento >> e/ o le << Aree Protette >> deve essere acquisito il parere del Comitato di coordinamento di cui all' articolo 12.

ARTICOLO 7

(Modifiche ed integrazioni del piano del sistema)

In vista di sopravvenute ragioni che determinino la convenienza di migliorare le previsioni del piano del sistema in rapporto alle finalita' della presente legge possono essere apportate modifiche e integrazioni al piano stesso. La Giunta regionale su richiesta del Comitato di coordinamento di cui all' articolo 12 o di propria iniziativa sentito quest' ultimo e in ogni caso acquisito il parere del Comitato tecnico urbanistico propone le modifiche e le integrazioni al Consiglio regionale che le approva con propria deliberazione. Le proposte di modifica e di integrazione formulate dal Comitato di coordinamento con la osservanza delle procedure di cui all' articolo 5 commi secondo e terzo sono trasmesse unitamente alla relazione programmatica di cui all' articolo 14 previo parere della Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui alla legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 << Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico - ambientale " Bracco - Mescio/ Cinque Terre/ Montemarcello". Istituzione della Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale >>. Sono comunque disposte con legge regionale le modifiche al piano del sistema riguardanti norme per le quali e' prevista ai sensi della presente legge una sanzione amministrativa pecuniaria.

ARTICOLO 8

(Coordinamento dei piani e dei programmi nell' ambito del sistema)

La Regione e gli enti locali territorialmente competenti devono verificare nella predisposizione nell' approvazione e nell' attuazione di strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti il sistema la rispondenza delle relative previsioni con le finalita' che presiedono all' individuazione dello stesso e comunque assicurare il coordinamento degli interventi attuativi con le previsioni programmatiche della relazione e dei piani di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge. Gli organi regionali nella determinazione dei criteri di riparto relativi ad interventi finanziari attinenti ai settori dell' agricoltura dell' artigianato della difesa del suolo e del turismo nonche' ad altri settori comunque connessi con le finalita' della presente legge attribuiscono titolo preferenziale agli interventi localizzati all' interno del sistema o in aree esterne purché ad esso funzionalmente connesse.

ARTICOLO 9

(Norme generali di comportamento)

In aggiunta ai particolari limiti e divieti relativi alle << Aree Protette >> contenuti nelle norme di attuazione di cui all' articolo 5 nelle predette aree e nelle << Aree di Collegamento >> e' fatto divieto di:

- a) abbandonare rifiuti;
- b) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) alterare le comunita' biologiche naturali con l' introduzione di specie animali o vegetali non caratteristiche dei luoghi salvo che cio' rientri nell' esercizio di attivita' agricole o zootecniche;
- d) raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi ghiaioni pietraie e in << zone umide >> fermo restando quanto disposto dalla specifica normativa regionale per la protezione della flora spontanea;
- e) asportare o distruggere i nidi o distruggere le tane di animali selvatici danneggiare o distruggere il loro ambiente salvo che questo sia conseguenza di attivita' ammesse ai sensi della vigente normativa con particolare riferimento alle attivita' agro - silvo - pastorali;
- f) accendere fuochi liberi all' aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando - nell' ambito delle attivita' agricole e silvicole - la disciplina vigente per l' abbruciamento dei residui vegetali;
- g) danneggiare od occludere le cavita' sotterranee naturali ed asportarne concrezioni.

ARTICOLO 10

(Norme speciali)

Il Presidente della Provincia territorialmente competente sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale puo' autorizzare per motivi didattici di studio o di ricerca scientifica attivita' in deroga ai limiti e ai divieti di cui alla presente legge. Fermo restando il disposto dell' articolo 81 terzo e quarto comma del dPR 24 luglio 1977 n. 616 per le opere di interesse statale su richiesta dell' ente interessato e sentito il Comitato di coordinamento la Giunta regionale puo' autorizzare nelle aree del sistema la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai divieti e ai limiti della presente legge purché non incompatibili con le relative finalita' di tutela e valorizzazione e solo quando le stesse siano di assoluta necessita' o di preminente interesse per la popolazione locale non altrimenti localizzabili e conformi alla strumentazione urbanistica vigente nel territorio comunale. Le previsioni dei piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 interessanti l' area del sistema prevalgono su quelle del piano del sistema e degli strumenti urbanistici generali. I relativi schemi di orientamento sono inviati al Comitato di coordinamento oltre che agli enti indicati al terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale di cui al precedente comma per le relative osservazioni.

TITOLO II

Gestione delle << Aree Protette >> e delle << Aree di Collegamento >>

ARTICOLO 11

(Compiti degli enti locali)

Ciascun Comune nella gestione urbanistico - edilizia del territorio facente parte del sistema applica le norme dettate dalla presente legge per le << Aree Protette >> e per le << Aree di Collegamento >>. I Comuni le Province le Comunita' montane il Consorzio per l' esercizio delle deleghe in agricoltura << Zona 1 - Provincia di Genova >> su indicazioni del Comitato di coordinamento attuano gli interventi e svolgono le attivita' connesse alla tutela e alla fruizione. Gli interventi e le attivita' di cui al comma

precedente sono effettuati dal Comune ovvero dagli altri enti ivi indicati in relazione alle rispettive competenze attribuite da norme statali e regionali. La Provincia territorialmente interessata esercita ai sensi dell' articolo 17 la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste per le << Aree Protette >> e per le << Aree di Collegamento >>.

ARTICOLO 12

(Comitato di coordinamento. Istituzione e funzionamento)

Al fine di garantire il coordinamento tra le attività degli enti interessati e gli obiettivi che presiedono all' individuazione del sistema i Comuni le Comunità montane il Consorzio dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura e le Province territorialmente interessate costituiscono un Comitato di coordinamento composto da: a) i Presidenti delle Province interessate o Consiglieri provinciali loro delegati; b) i Presidenti delle Comunità montane e del Consorzio per l' esercizio delle deleghe in agricoltura o Consiglieri loro delegati; c) i Sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri comunali loro delegati. Il Presidente della Provincia di Savona in quanto territorialmente interessata in misura maggiore provvede alla prima convocazione del Comitato da tenersi presso la Provincia stessa entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge ponendo all' ordine del giorno l' elezione del Presidente e l' indicazione dell' ente sede del Comitato. Il Comitato qualora e fino a quando non abbia individuato l' ente di cui al comma precedente ha sede presso la provincia di Savona. Gli atti necessari per il funzionamento e l' espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di coordinamento sono emanati su conforme proposta del Comitato stesso dall' ente presso il quale ha sede che e' tenuto a fornire uffici e personale. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; il Comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei votanti. Ai componenti del Comitato spettano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13; le spese relative sono liquidate dagli enti sede del Comitato utilizzando i fondi ad essi attribuiti a norma dell' articolo 23 della presente legge.

ARTICOLO 13

(Compiti del Comitato di coordinamento)

Ciascun Comitato di cui all' articolo 12 nell' esercizio delle proprie funzioni di coordinamento: a) redige e trasmette alla Regione la relazione programmatica di cui all' articolo 14; b) propone e trasmette alla Regione i piani di intervento di cui all' articolo 15; c) individua ai sensi della presente legge i soggetti attuatori degli interventi e quelli incaricati di svolgere attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema; d) propone alla Regione modifiche e integrazioni al piano del sistema secondo le procedure di cui all' articolo 7; e) esprime pareri sulle modifiche e integrazioni al piano del sistema di iniziativa regionale; f) esprime pareri preventivi sui nuovi strumenti urbanistici comunali generali o attuativi o varianti agli stessi che interessino le << Aree Protette >> e/ o le << Aree di Collegamento >>; g) esprime il parere in merito alle deroghe per opere pubbliche di cui al secondo comma dell' articolo 10; h) formula osservazioni sullo schema di orientamento dei piani territoriali di coordinamento di cui al quarto comma dell' articolo 10; i) formula gli indirizzi previsti dalle norme di attuazione del piano del sistema per un adeguato inserimento ambientale degli interventi ammessi nelle << Aree Protette >>; l) fornisce le necessarie indicazioni per un corretto svolgimento delle attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema; m) promuove ogni altra iniziativa necessaria per il conseguimento delle finalità della presente legge. I pareri di cui alle lettere e) f) e g) del comma precedente sono espressi dal Comitato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso lo stesso si intende favorevole. Per i compiti di cui alle lettere b) d) e seguenti il comitato di coordinamento si avvale della consulenza della Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale la quale si esprime per quanto attiene ai punti e) f) e g) entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso lo stesso si intende favorevole. Nell' espletamento dei compiti di cui al primo comma il Comitato di coordinamento tiene conto delle eventuali

proposte formulate dalle organizzazioni di categoria interessate con particolare riguardo a quelle degli agricoltori che dovranno essere sentite ogni qualvolta verranno trattati problemi comunque inerenti l'agricoltura.

ARTICOLO 14

(Relazione programmatica)

Il Comitato di coordinamento tenendo conto delle eventuali proposte degli enti che lo compongono redige una relazione programmatica volta a definire gli obiettivi che si intendono perseguire a breve e medio termine in relazione alle finalita' della presente legge e a individuare gli strumenti idonei a conseguirli. In particolare la relazione programmatica deve contenere: a) l'analisi della situazione del sistema; b) l'individuazione e l'inquadramento dei piani di interventi di cui all'articolo 15 e delle attivita' connesse con specificazione delle relative prioritari dei soggetti interessati delle risorse attivabili e delle modalita' di attuazione; c) la specifica indicazione degli interventi di conservazione volti alla salvaguardia dell'ambiente che per loro natura o indifferibilita' possono essere attuati anche al di fuori dei piani di cui alla precedente lettera b); d) l'indicazione e le motivazioni di eventuali proposte di modifiche e integrazioni al piano del sistema; e) il resoconto dell'attivita' svolta e dell'attuazione dei piani di intervento con particolare riguardo all'impiego delle risorse finanziarie disponibili. La relazione programmatica e' aggiornata annualmente e trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione che la approva con deliberazione della Giunta regionale tenendo conto delle disponibilita' di bilancio e della coerenza con le finalita' della presente legge.

ARTICOLO 15

(Piani di intervento)

Per gli ambiti o i settori nei quali si intende attuare iniziative di particolare rilevanza e in ogni altro caso previsto dalla presente legge il Comitato di coordinamento predispone previo parere della Commissione tecnico - scientifica regionale per l'ambiente naturale piani di intervento finalizzati in particolare alla valorizzazione dell'attivita' agricola e alla fruizione dell'ambiente. In particolare i piani di intervento possono riguardare anche in aree esterne al sistema purché ad esso funzionalmente connesse: a) le attrezzature turistiche agrituristiche ricettive e per il tempo libero esistenti o di progetto; b) l'organizzazione del sistema di utilizzo escursionistico (sistemazione degli itinerari predisposizione della segnaletica raccolta dei rifiuti individuazione di aree per attendamenti temporanei attrezzatura di punti di sosta e di ristoro accessibilita' agli itinerari e simili); c) le attivita' culturali didattiche e promozionali; d) le attivita' di ricerca scientifica e di sperimentazione; e) il restauro e il ripristino di edifici e di manufatti d'interesse storico e ambientale; f) il miglioramento del patrimonio boschivo; g) la difesa del bosco e la prevenzione degli incendi; h) il risanamento di aree degradate dal punto di vista idrogeologico; i) lo sviluppo delle attivita' artigianali e delle produzioni tipiche; l) le attivita' agro - pastorali ed il loro sviluppo secondo criteri ecologicamente corretti; m) l'uso con il necessario aggiornamento tecnologico e funzionale dei materiali e delle tecniche costruttive della tradizione locale per gli interventi sia sul patrimonio edilizio esistente sia relativi a nuove costruzioni prevedendo specifici contributi per gli eventuali conseguenti oneri adeguatamente documentati. I piani di intervento individuano per tali ambiti e settori le politiche e i criteri generali di intervento le opere e le iniziative da realizzare le risorse pubbliche e/ o private convenzionate per realizzarle i soggetti incaricati le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi ai sensi della presente legge. I piani di intervento sono trasmessi alla Regione che li approva con deliberazione della Giunta regionale. L'approvazione da parte dell'ente attuatore di cui al secondo comma dell'articolo 11 dei progetti riguardanti le opere pubbliche previste nei piani di intervento comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere stesse nonche' l'indifferibilita' e l'urgenza dei relativi lavori con l'osservanza delle modalita' stabilite dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO III

Sanzioni e vigilanza

ARTICOLO 16

(Sanzioni)

Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 la violazione delle norme generali di comportamento e delle norme di attuazione relative alle << Aree Protette >> comporta la restituzione in pristino e l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 10.000 a lire 100.000 per l' asportazione di esemplari di flora delle rupi dei ghiaioni delle pietraie e delle << zone umide >> o lo sradicamento di piante spontanee per fini diversi da quelli agricoli e silvicoli; b) da lire 20.000 a lire 200.000 per l' asportazione o il danneggiamento di rocce minerali fossili reperti di qualsiasi natura; c) da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni esemplare introdotto di specie animale o vegetale non caratteristica dei luoghi per fini diversi da quelli agricoli e pastorali; d) da lire 20.000 a lire 200.000 per abbandono di rifiuti; e) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati; f) da lire 30.000 a lire 300.000 per l' accensione di fuochi liberi all' aperto per fini diversi da quelli agricoli e silvicoli; g) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' asportazione il danneggiamento o la distruzione di nidi e tane di animali selvatici o per il danneggiamento o la distruzione del loro ambiente; h) da lire 50.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l' occlusione di cavita' sotterranee naturali e l' asportazione di loro concrezioni; i) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall' apertura o dall' ampliamento di cava o di discarica di terra o di qualsiasi altro materiale oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava; l) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso sbancato ricoperto nonche' occupato da strade sentieri campeggi non ammessi; m) da lire 30.000 a lire 300.000 per le infrazioni agli altri limiti o divieti previsti dalle norme generali di comportamento di cui all' articolo 9 o dalle norme di attuazione vigenti nelle << Aree Protette >>. L' accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l' immediata cessazione della attivita' vietata.

L' obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del sistema.

ARTICOLO 17

(Vigilanza)

La Provincia interessata territorialmente e' delegata a provvedere alla vigilanza per l' applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo precedente alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All' accertamento e alla contestazione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati all' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato. La vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa anche con riferimento ai vincoli ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l' applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all' interno del territorio del sistema. Qualora gli organi od agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri enti ed organismi provvedono ad informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.

ARTICOLO 18

(Esercizio delle funzioni delegate)

Gli atti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate sono imputati all' ente delegato. L' ente delegato e' tenuto a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate che gli siano richiesti. In caso di ritardo o di omissione nell' emanazione dei singoli atti necessari per l' esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale previo invito a provvedere e sentito l' ente delegato si sostituisce ad esso nell' emissione del singolo atto. In caso di persistente inattivita' da parte dell' ente delegato la Giunta regionale promuove ai sensi dell' articolo 64 dello Statuto la revoca della delega. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' articolo 16 sono introitati dalla Provincia a copertura delle spese di servizio delle funzioni delegate nonche' di quelle necessarie per il funzionamento della Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale competente per territorio.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 19

(Demanio dello Stato)

La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato con particolare riferimento a quelle inerenti l' utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato.

ARTICOLO 20

(Norma transitoria)

L' entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle autorizzazioni e concessioni di edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dell' articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4 e vengano completati entro il termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 21

(Risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie per la gestione del sistema sono costituite principalmente: a) dal contributo ordinario della Regione; b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attivita' connesse agli obiettivi della presente legge; c) da contributi di altri enti o di privati; d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione del sistema.

ARTICOLO 22

(Abrogazione di precedenti limiti e divieti)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle aree ricomprese nel sistema << Monte Beigua >> cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 23 (Norma finanziaria)

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 1

Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 2

Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 120.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 3

Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS

b) utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 120.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 4

Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS

c) prelevamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa dal << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 5

Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:

OMISSIS

d) prelevamento di lire 310.000.000 in termini di competenza e di cassa dal << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 6

Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:

OMISSIS

e) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 7

Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:

OMISSIS

e) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli: - 2570 << Contributi all' ente sede del Comitato di coordinamento del sistema Monte Beigua per le spese correnti connesse ai suoi compiti >> con lo stanziamento di lire 120.000.000 in termini di competenza;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 8

Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:

OMISSIS

e) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 2571 << Contributi in conto capitale agli enti locali interessati per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e alla fruizione del sistema " Monte Beigua" >> con lo stanziamento di lire 580.000.000 in termini di competenza e di lire 460.000.000 in termini di cassa. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 23 SUBARTICOLO 9

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 24

(Norma finale)

Lo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle finalita' indicate alla lettera c) dell' articolo 2 e' verificato alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore e successivamente ogni triennio dalla Regione al quale sentiti al riguardo gli enti locali e le organizzazioni di categoria interessate assume le determinazioni conseguenti.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 9 aprile 1985

ALLEGATO << A >> (Planimetrie)

ALLEGATO B (Art. 5)

NORME DI ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE << AREE PROTETTE >>

ARTICOLO 1

(Zone di riserva parziale - RP)

Nelle zone di riserva parziale sono ammesse utilizzazioni rivolte alla conservazione e miglioramento dell' ambiente all' approfondimento e alla diffusione della conoscenza delle sue risorse al suo godimento senza alterarne le caratteristiche al mantenimento delle attivita' tradizionali in atto. Nelle zone di riserva parziale si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l' attivita' edificatoria: 1) non e' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni residenziali industriali artigianali turistico - ricettive; 2) non e' ammessa la posa in opera di manufatti di qualsiasi natura; 3) e' consentita la realizzazione di recinzioni a protezione di zone di rimboschimento di aree interessate da attivita' agricole e zootecniche secondo gli usi locali di aree faunistiche o botaniche sperimentali; 4) non e' ammessa l' apertura di nuove strade nonche' il prolungamento l' allargamento e la rettifica di tracciato di quelle esistenti; sono consentiti gli interventi di manutenzione e sistemazione delle strade esistenti nonche' l' apertura di nuovi sentieri con le caratteristiche e secondo gli indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento in relazione all' utilizzazione prevista per ciascuna infrastruttura nei piani di intervento per la fruizione del sistema; 5) non e' ammessa la costruzione di nuove linee elettriche e di canalizzatori fuori terra; sono consentite le piccole derivazioni d' acqua nonche' gli interventi necessari alla manutenzione ed all' adeguamento tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 6) e' consentito eseguire movimenti di terreno che non implicino ad opere ultimate scavi e/ o reinterri di altezza superiore a 1 5 m.; tale limite puo' essere superato se necessario per l' attuazione di piani di intervento; 7) non e' ammessa l' apertura di nuove cave di qualsiasi materiale; 8) non sono ammesse discariche di terra di rifiuti o di qualsiasi altro materiale salvo quelle temporanee collegate ad interventi ammessi ai sensi delle presenti norme previste nel programma dei lavori e purché sia garantita un' idonea sistemazione dei terreni interessati;

9) per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia nonche' di ampliamento per la sola realizzazione di servizi igienici in edifici che ne siano privi entro il limite di 20 metri cubi per alloggio nel rispetto delle caratteristiche tipologiche formali e strutturali. Il cambiamento di destinazione d' uso ai fini residenziali e' consentito solo se connesso alla conduzione di attivita' agro - silvo - pastorali; 10) non e' ammesso allestire campeggi organizzati; gli attendamenti temporanei connessi all' attivita' escursionistica sono consentiti in aree appositamente indicate. b) per quanto attiene le attivita' connesse alla fruizione turistico - escursionistica del territorio vigono oltre alle norme generali di comportamento le seguenti disposizioni: 1) fermo restando quanto previsto dalla legge

regionale 30 gennaio 1984 n. 9 sulla protezione della flora spontanea e' vietato sradicare esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli agricoli e/ o silvicoli; e' consentita la raccolta di frutti silvestri purché effettuata secondo modalita' tali da non danneggiare le piante e nel rispetto degli usi locali e della normativa vigente; la raccolta dei funghi e' disciplinata dalla vigente legislazione; 2) e' vietato asportare o danneggiare rocce minerali fossili e reperti di qualsiasi natura; 3) e' vietato esercitare la caccia. c) per quanto attiene le attivita' agro - silvo - pastorali: esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono state sempre praticate nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Comitato di coordinamento sentita la Commissione tecnico - scientifica formula indirizzi sui limiti e i divieti da osservare nell' uso di diserbanti e pesticidi.

ARTICOLO 2

(Zona di interesse naturalistico - ambientale - ZINA)

Nelle zone di interesse naturalistico - ambientale sono ammessi interventi volti alla conservazione ed alla valorizzazione dell' ambiente alla sua fruizione organizzata al sostegno delle attivita' agro - silvo - pastorali. Nelle zone di interesse naturalistico - ambientale si applicano le seguenti disposizioni: a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l' attivita' edificatoria vale quanto previsto ai punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 della lettera a) del secondo comma del precedente articolo relativa alle zone di riserva parziale con le seguenti modifiche o integrazioni e in conformita' agli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento per garantire un adeguato inserimento ambientale degli interventi: - ai punti 1 e 2: e' ammessa la realizzazione di modeste strutture ed attrezzature realizzate da enti pubblici o comunque di uso pubblico in appoggio ad attivita' escursionistiche o ricreative di manutenzione di sorveglianza ed antincendio inserite nei piani di intervento; nel caso in cui tali strutture ed attrezzature comportino la realizzazione di volumi questi non possono eccedere 60 mc; - al punto 4: e' consentita l' installazione di impianti di trasporto a fune nonche' l' apertura di piste riservate ai mezzi necessari per le operazioni di esbosco e le diverse pratiche colturali purché sia garantita la sistemazione dei terreni interessati dalle piste medesime e purché queste non interrompano i principali itinerari escursionistici; e' inoltre ammessa subordinatamente alla approvazione di apposito piano di intervento l' apertura di strade di servizio per le attivita' agricole zootecniche forestali e antincendio ad uso esclusivo dei mezzi adibiti a tali servizi dei mezzi di vigilanza e di soccorso nonche' l' apertura di viali tagliafuoco purché non vengano impiegati prodotti chimici e in ogni caso sia garantita la sistemazione dei terreni interessati e non siano interrotti i principali itinerari escursionistici; tali strade di servizio dovranno avere le seguenti caratteristiche: a) larghezza massima della carreggiata metri 2 5 oltre eventuali piazzuole di incrocio e di sosta; b) fondo stradale stabilizzato nei tratti di maggiore acclivita'; c) altezza massima di scavi e reinterri rispetto al livello preesistente del terreno m. 2 50; d) scarpate consolidate e rinverdite; e) opere di canalizzazione e regimentazione delle acque; f) opere di contenimento ove non sia garantita la stabilita' naturale del terreno; - al punto 5: fermo restando il disposto dell' articolo 81 terzo e quarto comma del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e' ammessa la realizzazione di linee telefoniche ed elettriche fuori terra per interventi di elettrificazione rurale e a servizio delle attivita' ammesse dalle presenti norme; - al punto 6: sono consentiti scavi e reinterri purché ad opere ultimate i fronti in vista siano adeguatamente sistemati e non superino l' altezza di m. 3; - al punto 9: sono ammessi gli ampliamenti previsti dalla normativa urbanistica vigente purché si armonizzino con la costruzione esistente e con l' ambiente circostante; b) Per quanto attiene le attivita' connesse alla fruizione turistico - escursionistica del territorio vigono oltre alle norme generali di comportamento le disposizioni previste ai punti 1 e 2 della lettera b) del secondo comma dell' articolo 1 relative alle zone di riserva parziale. c) Per quanto attiene le attivita' agro - silvo - pastorali esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunita' montane e dei Consorzi di Comuni costituiti per l' esercizio delle deleghe in agricoltura nonche' degli indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento. Qualora l' esercizio di tali attivita' comporti la realizzazione di manufatti per il ricovero degli animali il deposito degli attrezzi nonche' locali di abitazione per gli addetti questi sono consentiti previa approvazione di apposito piano di intervento nel rispetto della normativa urbanistica vigente e

purche' si integrino per localizzazione tipologia e materiali con l' ambiente circostante.

ARTICOLO 3

(Zone di interesse agricolo - ambientale - ZIAA)

Nelle zone di interesse agricolo - ambientale sono ammessi gli interventi per la fruizione del territorio con modalita' tali da non comprometterne i valori ambientali e paesaggistici e per la sua utilizzazione produttiva a fini agricoli silvicoli e pastorali. Nelle zone di interesse agricolo - ambientale si applicano le seguenti disposizioni: a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l' attivita' edificatoria vale quanto previsto alla lettera a) dell' articolo 1 adeguato dalla lettera a) dell' articolo 2 con le seguenti modifiche ed integrazioni: - ai punti 1 e 2 e' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni limitatamente agli interventi finalizzati alla conduzione agricola del fondo nel rispetto delle norme previste per le singole zone dalla normativa urbanistica vigente. Tali interventi per tipologia materiali usati e sistemazioni del terreno devono essere correttamente inseriti nell' ambiente circostante nelle aree agricole possono essere eseguiti i lavori necessari alla regimentazione e allo smaltimento delle acque e quelli di manutenzione e ricostruzione delle murature di sostegno dei terrazzamenti; - al punto 4: e' consentita purche' compatibile con la normativa urbanistica vigente e con le esigenze di stabilita' dei versanti l' apertura di strade di servizio per l' agricoltura il cui accesso e' riservato ai coltivatori ed ai mezzi destinati ad attivita' di vigilanza soccorso antincendio o di servizio del sistema. In relazione a tali limitazioni d' uso ed alle caratteristiche ambientali della zona tali strade agricole e di servizio dovranno essere realizzate adottando tutti gli accorgimenti per mantenere l' integrita' dell' ambiente e del paesaggio senza interrompere i principali itinerari escursionistici secondo gli indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento e avere in particolare le seguenti caratteristiche: a) larghezza massima della carreggiata mt. 2 5 in rettilineo mt. 3 in curva piu' le opere di presidio della strada medesima oltre eventuali piazzuole di incrocio e di sosta; b) fondo stradale stabilizzato nei tratti di maggiore acclivita'; c) altezza massima di scavi e reinterri rispetto al livello preesistente del terreno m. 2 50; d) scarpate consolidate e rinverdite; e) opere di canalizzazione e di regimentazione delle acque; f) opere di contenimento ove non sia garantita la stabilita' naturale del terreno. - al punto 5: e' consentita qualora sia dimostrata l' impraticabilita' di soluzioni alternative la realizzazione di linee elettriche aree secondo tracciati e modalita' d' intervento conformi agli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento al fine di contenere gli effetti negativi delle stesse sul paesaggio. b) Per quanto attiene le attivita' connesse alla fruizione turistico - escursionistica del territorio si applicano oltre alle norme generali di comportamento e per quanto compatibili con le attivita' ammesse nella zona di interesse agricolo e ambientale ai sensi delle presenti norme le disposizioni previste alla lettera b) dell' articolo 2 relative alle zone di interesse naturalistico - ambientale. c) Per quanto attiene le attivita' agro - silvo - pastorali Esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunita' montane e dei Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura nonche' degli indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento.

ARTICOLO 4

(Nuclei rurali e/ o storici - NRS)

Nei nuclei rurali e/ o storici sono ammesse destinazioni finalizzate al mantenimento delle residenzialita' e delle attivita' agro - silvo - pastorali in atto allo sviluppo dell' agriturismo e delle attivita' connesse alla fruizione del sistema. Le modalita' di intervento in tali nuclei dovranno essere sempre tali da non alterarne le tradizionali caratteristiche architettoniche ed urbanistiche e ove possibile riqualificarne l' assetto. Nei nuclei rurali e/ o storici si applicano le seguenti disposizioni: a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l' attivita' edificatoria nei nuclei rurali e/ o storici si possono effettuare gli interventi di cui all'

articolo 31 lettere a) b) e c) della legge 5 agosto 1978 n. 457 con concessione od autorizzazione. Per gli altri interventi si dovrà ricorrere a strumento urbanistico attuativo esteso all'intera zona sottoposto in ogni caso ad approvazione regionale. Tali strumenti possono riguardare la ristrutturazione e l'ampliamento per motivi igienico - funzionali di edifici esistenti nonché la realizzazione di nuove costruzioni con le destinazioni di cui al primo comma del presente articolo purché si armonizzino con l'ambiente e siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale. In caso di strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata la relativa convenzione con il Comune interessato deve contenere le modalità per la sistemazione l'attrezzatura e la manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici e delle aree agricole di cornice e l'eventuale destinazione di parte degli edifici ad attività agro - turistiche o ad attrezzature di interesse pubblico connesse alla fruizione del sistema. Nella zona NRS della Badia di Tiglieto non sono ammesse nuove costruzioni né aumenti di volume degli edifici esistenti. In attesa dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo in ciascun nucleo rurale e/ o storico si applicano le disposizioni relative alle trasformazioni del territorio ed all'attività edificatoria previste alla lettera a) dell'articolo 2 per le zone di interesse naturalistico - ambientale. b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico - escursionistica del territorio si applicano oltre alle norme generali di comportamento e per quanto compatibili con le attività ammesse ai sensi delle presenti norme le disposizioni previste alla lettera b) dell'articolo 2 relative alle zone di interesse naturalistico - ambientale. c) Per quanto attiene le attività agro - silvo - pastorali esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme nel rispetto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e del Consorzio dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura nonché degli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento.

ARTICOLO 5

(Zone per attrezzature e impianti - ZAI)

Nelle zone per attrezzature e impianti è ammesso oltre all'uso agro - silvo - pastorale dei suoli l'intervento programmato in funzione ricreativa agroturistica turistica e per la pratica di attività sportivo - naturalistiche all'aria aperta. Sono ammessi nuovi insediamenti e l'ampliamento di quelli esistenti purché siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale e vengano attuati da soggetti pubblici o da privati convenzionati con il Comune interessato. In ogni caso deve essere verificata attentamente la compatibilità tra gli interventi previsti e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. Nelle zone per attrezzature ed impianti si applicano le seguenti disposizioni: a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria le zone per attrezzature e impianti sono soggette a strumento urbanistico attuativo sottoposto in ogni caso ad approvazione regionale. Qualora lo strumento urbanistico attuativo sia inserito in un piano di intervento deve essere adottato dal Comune competente entro il termine all'uso fissato dalla Giunta regionale col provvedimento di approvazione del piano di intervento stesso. In relazione alle specifiche caratteristiche e vocazionalità ed alla necessità di prevedere interventi diversificati le zone per attrezzature e impianti si distinguono in: 1) zone per attrezzature d'appoggio all'attività turistico - escursionistica. In tali zone gli strumenti urbanistici attuativi devono essere volti alla razionalizzazione e al miglioramento della situazione ambientale e funzionale degli insediamenti esistenti o alla creazione di nuove strutture e attrezzature turistiche e dei relativi collegamenti e accessi. Non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni residenziali industriali artigianali; per tali utilizzazioni sono ammessi esclusivamente gli interventi di ristrutturazione delle strutture esistenti. Sono invece ammesse nuove costruzioni che possono essere destinate al potenziamento delle aziende ricettive esistenti nonché alla realizzazione di attrezzature ricettive alberghiere e per il turismo sociale attrezzature per collezioni esposizioni dibattiti e conferenze impianti tecnologici finalizzati al miglior funzionamento degli insediamenti esistenti o previsti attrezzature sportive e per il tempo libero servizi connessi alla fruizione del sistema quali parcheggi aree di sosta attrezzate attrezzature di ristoro e di commercializzazione di prodotti tipici centro informazioni pronto soccorso e centro antiodidico posto telefonico pubblico servizio di vigilanza e di intervento in caso di incendio strutture per l'agriturismo strutture per il potenziamento dell'attività agricolo - produttiva. Sono individuate le seguenti zone per attrezzature e impianti d'appoggio all'attività turistico -

escursionistica: - Passo del Faiallo in Comune di Sassello; - Pra' Riondo in Comune di Cogoleto; - Piccolo Ranch e Casermetta in Comune di Varazze. 2) zone per attrezzature sportive e per il tempo libero. Tali zone sono destinate ad ospitare attrezzature sportive e per il tempo libero nonché servizi connessi alla fruizione del sistema quali parcheggi aree di sosta attrezzate punti d' appoggio per attività ippoturistiche attrezzature di ristoro centro per informazioni pronto soccorso e centro antiofidico posto telefonico pubblico servizio di vigilanza e di intervento in caso di incendio. E' individuata la zona per attrezzature sportive e per il tempo libero in località Gargassino nel comune di Rossiglione. 3) zone per campeggi organizzati. Tali zone sono destinate ad ospitare campeggi come definiti ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 nonché servizi connessi alla fruizione del sistema quali parcheggi area di sosta attrezzata attrezzature di ristoro centro di informazioni pronto soccorso e centro antiofidico posto telefonico pubblico servizi di vigilanza e di intervento in caso di incendio. Sono individuate le zone per campeggi organizzati in località Passo del Muraglione e Le Faie nel comune di Varazze. 4) zone di appoggio all' attività agricola e zootecnica. Tali zone sono destinate ad ospitare attrezzature necessarie all' agricoltura ed alla zootecnia quali strutture per il ricovero del bestiame ed il deposito di materiale ed attrezzi locali per il pernottamento del personale addetto impianti tecnologici necessari alla conduzione di tali attività. E' individuata la zona di appoggio all' attività agricola e zootecnica del Monte Pavaglione nei comuni di Campoligure e Rossiglione. 5) zona per impianti speciali. Tale zona comprende l' area sita in prossimità della vetta del Monte Beigua che pur essendo di rilevante interesse paesaggistico e ambientale e' attualmente interessata da installazioni impianti ed edifici speciali; in tale area oltre agli

interventi connessi all' attività turistico - escursionistica sono consentiti gli interventi volti alla manutenzione ed alla razionalizzazione degli impianti esistenti al fine di attenuarne l' incidenza negativa sul paesaggio e di migliorarne l' assetto ambientale compromesso dal casuale e incontrollato sviluppo di installazioni e impianti. Non e' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni residenziali industriali artigianali; lo strumento urbanistico attuativo deve essere volto alla razionalizzazione degli impianti esistenti al miglioramento della situazione ambientale e paesaggistica dell' area al miglioramento delle infrastrutture e impianti di servizio alla realizzazione al potenziamento di attrezzature di appoggio ad attività turistiche ricettive escursionistiche e ricreative. In attesa dell' approvazione dello strumento urbanistico attuativo in ciascuna zona per attrezzature e impianti si applicano le disposizioni relative alle trasformazioni del territorio e alla attività edificatoria previste alla lettera a) dell' articolo 2 secondo comma per le zone di interesse naturalistico - ambientale. b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico - escursionistica del territorio si applicano oltre alle norme generali di comportamento e per quanto compatibili con le attività ammesse nelle zone destinate ad attrezzature ed impianti ai sensi delle presenti norme le disposizioni previste alla lettera b) dell' articolo 2 relative alle zone di interesse naturalistico - ambientale. c) Per quanto attiene le attività agro - silvo - pastorali esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi e Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura nonché degli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento.

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1985

___Num:0016

___Boll__Uff__Num:18

___Boll__Uff__Anno:1985